

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' 23 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1769

Proposta di legge regionale concernente:
"Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".



OGGETTO: Approvazione della proposta di legge regionale concernente il "Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2000 della Regione Lazio".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTA la L.R. 16.02.00 n. 14 concernente il Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000 e le successive leggi di variazione;

VISTA la L.R. 12.4.77 n. 15, che negli art.39 e seguenti detta norme in materia di rendiconto generale;

VISTO l'art.70 della legge regionale 22.05.97, n.11, ed in particolare:
il 1° comma, il quale stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata, per i fondi che pervengono alla Regione con vincolo di destinazione, compresi quelli attinenti ai Regolamenti comunitari, ad assumere impegni formali fino alla concorrenza dell'intero importo dello stanziamento esistente nei competenti capitoli di bilancio;
il 3° comma, il quale stabilisce, in deroga alla disposizione risultante dal combinato disposto di cui ai commi 1°, lettera b) e 4° dell'art.33 della L.R. 12.04.77, n.15, che gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate, a norma del precedente 1° comma, e quelle pagate nel corso del medesimo esercizio vengono riscritte in conto competenza dei bilanci degli esercizi successivi, fino al completo esaurimento, per qualsiasi titolo, degli impegni originariamente assunti;

RITENUTO che la stessa procedura debba essere seguita per i capitoli di spesa che, anche se non relativi a fondi con destinazione vincolata, sono con quelli strettamente connessi, come del resto chiaramente si arguisce dalla ulteriore disposizione del comma 3°, in virtù della quale "la legge di bilancio annuale assicura, in via prioritaria, lo stanziamento, sugli appositi capitoli, della quota parte regionale del cofinanziamento";

CONSIDERATO che la iscrizione di detti importi nella competenza dei bilanci successivi comporta, necessariamente, la loro cancellazione dal conto dei residui passivi per L. 1.088.126.288.502, relative alla gestione di competenza e per L.27.636.340.563 relative ai residui derivanti da esercizi pregressi, per complessive L. 1.115.762.629.065;

TENUTO CONTO che, a norma dell'art.8 della L.R. 16.02.00, n.14, costituiscono economie di bilancio le somme provenienti dall'esercizio 1998 e 1999, già iscritte in via presuntiva in conto residui passivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2000, per le quali, ai sensi dell'art.27, comma 2°, della L.R. 12.04.77, n.15, non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31.12.99;

- RILEVATO** che, per quanto riguarda la gestione di competenza, le somme impegnate e rimaste da pagare a carico dei capitoli riferiti ai nuovi limiti di impegno, sono trasferite alla competenza dei rispettivi capitoli di pagamento del successivo esercizio finanziario, relativi ad annualità in scadenza afferenti impegni pregressi e cancellate dal conto dei residui passivi, per l'importo di L. 87.750.221.307;
- PRESO ATTO** dell'adeguamento delle scritture contabili da parte della competente Area Ragioneria del Dipartimento Economia e Finanza dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;
- VISTO** l'art.1 della presente proposta di legge, che richiama espressamente l'art.70 della L.R. 22.05.97, n.11;
- VISTO** l'art.2 della presente proposta di legge, che fa riferimento alle somme costituenti nuovo limite di impegno da attribuire alla competenza 2001;
- VISTO** che tra le entrate accertate durante la gestione di competenza dell'esercizio 2000 per L. 28.204.094.534.179, e le spese impegnate durante la medesima per L. 30.441.677.670.940, si realizza una differenza passiva di L. 2.237.583.136.761;
- CONSIDERATO** che, limitatamente ai capitoli interessati dalla normativa di cui ai citati artt.1 e 2 della presente proposta di legge, le spese impegnate e non pagate nel corso dell'esercizio 2000, devono essere diminuite della somma complessiva di L. 1.175.876.509.809, per cui si ha la differenza negativa, dovuta alla sola gestione di competenza, di L. 1.061.706.626.952;
- CONSIDERATO** che tale avanzo deve essere aumentato dell'Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1999 dell'importo di L. 2.491.590.468.162 e dell'importo di L.200.000.000, dovute al finanziamento di una proposta di legge del 1999 gravante sull'esercizio 2000;
- CONSTATATO** che tra le spese impegnate nell'esercizio 2000 non figura la somma di L. 80.543.548.787 relativa a sequestri e pagamenti effettuati con atti ingiuntivi dell'Autorità Giudiziaria direttamente sulle giacenze di cassa della Tesoreria Regionale, a favore di creditori diversi per sentenze passate in giudicato;
- RITENUTO** che anche tale componente passiva della gestione del Bilancio 2000 debba essere inclusa nel Rendiconto generale e concorra alla determinazione delle risultanze, salvo il recupero negli esercizi successivi delle singole somme sul cap. 03365 dell'Entrata;
- VISTO** l'art.12 della presente proposta di legge appositamente predisposto per tale esigenza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 454 del 26.07.01 concernente l'accertamento, alla data del 31.12.2000, dei residui attivi per L. 7.990.621.787.099, dei residui passivi per L. 7.619.811.478.732 e delle somme perente per L. 96.095.463.022, che tiene conto del disposto di cui all'art.8 della L.R. 16.02.00, n.14;

VISTE le risultanze della gestione dei residui, dalla quale si rileva che nell'esercizio 2000 a seguito di insussistenze si è avuto sui residui attivi una differenza di L. 10.287.639.744 e che a seguito di rettificazioni e più esatti accertamenti si è avuto sui residui passivi una differenza di L. 121.859.472.502 comprensiva, quest'ultima, della somma di L. 96.095.463.022 per residui passivi soggetti a perenzione amministrativa;

CONSIDERATO che tali differenze portano ad un saldo attivo di L.111.571.832.758;

CONSIDERATO peraltro, che tale saldo deve essere integrato dell'importo di L. 27.636.340.563 dovuto alla riscrizione nell'esercizio 2001 dei residui provenienti da esercizi pregressi, a norma del già citato art.1 della presente proposta di legge, per cui si ha un saldo attivo complessivo dovuto alla sola gestione dei residui di L.139.208.173.321;

VISTO che dalla somma algebrica delle cifre indicate ai commi precedenti, si ottiene un saldo attivo complessivo di L. 1.488.748.465.744 che rappresenta l'Avanzo di amministrazione della gestione di bilancio 2000 da riportare a carico dell'esercizio 2001;

VISTA la propria deliberazione n. 1768 del 23-11-2001 con la quale è stato approvato il conto di cassa reso dal Tesoriere per l'esercizio 2000;

VISTI i bilanci 2000 della F.L.L.A.S (Finanziaria Laziale di Sviluppo), del C.A.R. Centro Agro-Alimentare Roma S.p.A. e dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. regolarmente approvati dai propri organi di Amministrazione;

DELIBERA

all'unanimità:

- a) di approvare l'unito disegno di legge concernente il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000 che fa parte integrante della presente deliberazione, composto dalla Nota preliminare, dal Conto consuntivo finanziario e dal Conto patrimoniale, tutti con i rispettivi allegati;
- b) di trasmettere gli elaborati in questione al Collegio dei revisori dei Conti e al Consiglio Regionale per i rispettivi adempimenti unitamente al Bilancio della F.L.L.A.S (Finanziaria Laziale di sviluppo), del C.A.R. Centro Agro-Alimentare Roma S.p.A. e dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. indicati nelle premesse.

Art.1

1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell'esercizio di competenza, nonché quelli provenienti da esercizi pregressi, elencati nell'allegato n.7, vengono ridotti, rispettivamente, di L.1.088.126.288.502 e di L.27.636.340.563, per complessive L.1.115.762.629.065, ai sensi dell'art.70 della L.R. 22.05.97, n.11, sulla base dei provvedimenti facenti carico all'esercizio finanziario 2000.

Art.2

1. I residui passivi formatisi nell'esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, elencati nell'allegato n.8, da attribuire ai capitoli di pagamento della competenza dell'esercizio finanziario 2001 vengono ridotti di L.87.750.221.307.

Art.3

1. Il saldo finale tra la contabilità e l'estratto conto della Tesoreria dello Stato presenta una differenza in meno di L.10, dovuta all'emissione di mandati di pagamento per complessive L.5.433.993.850, per la quale si è verificato un prelevamento di L.4.433.993.840 dal c/c 22700.
2. Tale differenza si compenserà con le risultanze dell'esercizio 2001.

Art.4

1. E' approvata la D.G.R.28.02.2000 n.531, assunta con i poteri del Consiglio, avente per oggetto "Prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa".

Art.5

1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dal D.P.G.R.3 maggio 2000 n.337 di L.797.163.310, a valere sullo stanziamento di cassa del cap.S.41407, per mancanza di disponibilità del relativo stanziamento, è ripartita quanto a L.492.837.003 sullo stesso capitolo e quanto a L.304.326.307 sul cap.S.16325 "Fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa" che, conseguentemente, si riduce dello stesso importo.

C, A

Art.6

1. La variazione di bilancio in aumento, introdotta dal D.P.G.R.31 agosto 2000 n.609, a valere sullo stanziamento del cap.S.21130, in termini di competenza e cassa, deve intendersi di L.422.876.000, anziché di L.442.876.000.

Art.7

1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dall'art.12 della L.R.13 aprile 2000, n.20, in aggiunta a quella tabellare, a valere sullo stanziamento di cassa del cap.S.39002, lettera b) per L.750.000.000 e lettera f) per L.1.500.000.000, per complessive L.2.250.000.000, per mancanza di disponibilità del relativo stanziamento, viene prelevata dal cap.S.16325 "Fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa" che, conseguentemente, si riduce dello stesso importo.

Art.8

1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dalla L.R.4 settembre 2000 n.26, a valere sullo stanziamento del cap.S.21301 pari a L.1.875.000.000 in termini di competenza e a L.1.828.261.667 in termini di cassa, per mancanza di disponibilità dei relativi stanziamenti, viene rapportata, sempre in diminuzione, rispettivamente a L.813.446.954 e a L.766.708.621; la differenza di L.1.061.553.046 viene prelevata, sia in termini di competenza che di cassa, dal cap.S.16310 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" che, conseguentemente, viene ridotto dello stesso importo.

Art.9

1. La variazione di bilancio prevista dall'art.23 della L.R.5 gennaio 2001 n.1, vistata dal Commissario di Governo il 29 dicembre 2000 e pubblicata il 30 gennaio 2001, è inoperante.

Art.10

1. La legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 del 12 gennaio 2001 n.2, vistata dal Commissario di Governo il 10 gennaio 2001 e pubblicata il 20 gennaio 2001, opera limitatamente ai fini del conseguimento del risultato di gestione.

2. Le variazioni introdotte con la suddetta legge, a valere sugli stanziamenti di competenza e cassa, conservano la loro validità contabile, pur essendo inoperanti ai fini dell'assunzione di impegni e relativi pagamenti.

C A

Eu

ART. 11

1. E' autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sotto indicati capitoli delle "partite di giro" del Titolo VI catg.51a dell'Entrata e del Pr.1 Area 6 Rubrica 4 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
cap. n.05100	cap. n.16401	cap. n.05141	cap. n.16418
cap. n.05101	cap. n.16402	cap. n.05196	cap. n.16426
cap. n.05131	cap. n.16408	cap. n.05147	cap. n.16427
cap. n.05132	cap. n.16409	cap. n.05148	cap. n.16428
cap. n.05133	cap. n.16410	cap. n.05160	cap. n.16432
cap. n.05134	cap. n.16411	cap. n.05161	cap. n.16433
cap. n.05135	cap. n.16412	cap. n.05163	cap. n.16434
cap. n.05136	cap. n.16413	cap. n.05153	cap. n.16437
cap. n.05137	cap. n.16414	cap. n.05165	cap. n.16451
cap. n.05138	cap. n.16415	cap. n.05166	cap. n.05152
cap. n.05140	cap. n.16417	cap. n.05167	cap. n.05153

Art.12

1. E' autorizzata l'iscrizione nel prospetto "Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali", in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di L. 80.543.548.787 relativo alle somme sequestrate presso la Tesoreria Regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti da diversi Pretori.

2. Tali somme saranno oggetto di recupero, in Entrata, negli esercizi successivi (cap. 0336b), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a secondo della diversa natura delle stesse somme sequestrate.

ART. 13

1. E' approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.

ART. 14

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art.8 della legge 16.05.1970, n.281 (Tit.I), le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate alla Regione (Tit.II), le

entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o da aziende regionali (Tit.III), le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti (Tit.IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre anticipazioni (Tit.V), le entrate per contabilità speciali (Tit.VI), accertate nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	Lire
	28.204.094.534.179 (+)
delle quali furono riscosse	<u>21.496.314.028.262</u> (-)
e rimangono da riscuotere	6.707.780.505.917

ART. 15

1. Le spese per l'organizzazione istituzionale e il funzionamento e la ristrutturazione dell'apparato amministrativo (Pr.1), le spese per le prospettive di sviluppo dell'economia ed il contenimento dei sintomi di recessione (Pr.2), le spese per la politica delle infrastrutture (Pr.3), le spese per la riqualificazione e la gestione dei servizi (Pr.4) e le spese per la tutela dell'ambiente e per la qualità della vita (Pr.5), impegnate nell'esercizio 2000 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	Lire
	30.441.677.670.940 (+)
delle quali furono pagate	21.850.117.558.814 (-)
delle quali furono ridotte, ai sensi dell'art.1 del presente rendiconto	1.088.126.288.502 (-)
dell'art.2 del presente rendiconto	<u>87.750.221.307</u> (-)
e rimangono da pagare	7.415.683.602.317

ART. 16

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2000 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

	Lire
entrate complessive accertate	28.204.094.534.179 (+)
spese complessive impegnate	<u>30.441.677.670.940</u> (-)
Differenza	2.237.583.136.761 (-)

C. A.

Qu

ART. 17

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

	Lire
	6.420.279.472.416 (+)
di cui:	
a) riscossi durante l'esercizio 2000	5.127.150.551.490 (-)
b) eliminati per insussistenza	10.287.639.744 (-)
c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento	<u>0</u> (+)
restano da riscuotere al 31.12.2000	1.282.841.281.182

ART. 18

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

	Lire
	6.577.058.953.339 (+)
di cui:	
a) pagati durante l'esercizio 2000	6.223.435.263.859 (-)
b) eliminati in sede di riaccertamento durante l'esercizio 2000 e per perenzione	121.859.472.502 (-)
c) ridotti ai sensi dell'art.1 del presente rendiconto	<u>27.636.340.563</u> (-)
restano da pagare al 31.12.2000	204.127.876.415

ART. 19

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

	Lire
somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1999 e precedenti (art.17)	1.282.841.281.182 (+)
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2000 (art.14)	<u>6.707.780.505.917</u> (+)
Totale residui attivi al 31.12.2000	7.990.621.787.099

ART. 20

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	Lire
somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti (art.18)	
204.127.876.415 (+)	
somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2000 (art.15)	
<u>7.415.683.602.317 (+)</u>	
Totale residui passivi al 31.12.2000	7.619.811.478.732

ART. 21

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.117.938.157.377 in base alle seguenti risultanze:

	Lire
avanzo di cassa al 31.12.1999	2.648.569.949.085 (+)
riscossioni dell'esercizio 2000:	
a) in conto competenza (art.14)	21.496.314.028.262 (+)
b) in conto residui attivi (art.17)	5.127.150.551.490 (+)
pagamenti dell'esercizio 2000:	
a) in conto competenza (art.15)	21.850.117.558.814 (-)
b) in conto residui passivi (art.18)	<u>6.223.435.263.859 (-)</u>
Differenza	1.198.481.706.164 (+)
Sequestri in Tesoreria Regionale	<u>80.543.548.787 (-)</u>
Avanzo di cassa al 31.12.2000	1.117.938.157.377

ART. 22

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 in base alle seguenti risultanze:

	Lire
a) avanzo di cassa al 31.12.2000 (art.21)	1.117.938.157.377 (+)
b) residui attivi al 31.12.2000 (art.19)	7.990.621.787.099 (+)
c) residui passivi al 31.12.2000 (art.20)	<u>7.619.811.478.732 (-)</u>
Avanzo finanziario al 31.12.2000	1.488.748.465.744

CS

cu

ART. 23

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 in base alle seguenti risultanze:

Lire

a) differenze di cui all'art.13 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2000	2.237.583.136.761 (-)
b) avanzo di amministrazione dello esercizio 1999 (L.R.03.05.01 n.9)	2.491.590.468.162 (+)
c) somma accantonata nel Rendiconto 1999 per essere utilizzata, ai sensi dell'art.16,terzo comma, della L.R. 12.04.77, n.15, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.1999	200.000.000 (+)
d) eliminazione nell'esercizio 2000 di residui passivi provenienti dall'esercizio 1999 e precedenti (art.18)	121.859.472.502 (+)
e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art.17)	10.287.639.744 (-)
f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art.17)	0 (+)
g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt.1 e 15)	1.088.126.288.502 (+)
h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione dei residui (artt.1 e 18)	27.636.340.563. (+)
i) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt.2 e 15)	87.750.221.307 (+)
l) sequestri in Tesoreria Regionale (artt.12 e 21)	<u>80.543.548.787 (-)</u>
Avanzo di amm.ne anno finanz.2000	1.488.748.465.744 (+)

somma accantonata ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31.12.2000.

Avanzo di amm.ne a carico eserc.2001	<u>0 (-)</u>
	1.488.748.465.744

ART. 24

1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l'avanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 20 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001.

Art. 25

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2000, comportano un avanzo di amministrazione di L.8.121.128.678 in base alla seguente dimostrazione:

	Lire
Entrata:	
Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta reg.le per l'esercizio 2000	77.100.000.000(+)
interessi attivi	103.185.720(+)
entrate varie ed eventuali	395.885.277(+)
partite di giro	9.246.154.456(+)
TOTALE ENTRATA	<u>86.845.225.453(+)</u>
Spesa:	
somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2000	75.490.335.013(-)
partite di giro	9.246.154.456(-)
TOTALE SPESA	<u>84.736.489.469(-)</u>
differenza (entrata meno spesa)	2.108.735.984(+)
disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti anno '99 e precedenti	0(+)
risultato della competenza	<u>2.108.735.984(+)</u>
economie derivanti dalla gestione dei residui:	
passivi (+)	6.012.392.694(+)
attivi (-)	0(-)
SALDO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.00	<u>8.121.128.678(+)</u>
di cui accantonati dal Consiglio Reg.le per il pagamento dei residui perenti:	
- anno 1999 e precedenti	0(-)
- anno 2000	0(-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.00	<u>8.121.128.678(+)</u>

CA

Cu

2. L'avanzo così determinato viene introitato al capitolo di Entrata n. 03320 denominato: "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale" ed iscritto al capitolo di Spesa n.16322 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'esercizio 2002. La variazione di bilancio necessaria per la sistemazione contabile della suddetta partita debitoria è adottata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Car

C1 A